

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

Corso di Porta Vittoria, 22

20122 Milano

e-mail: infrastrutture@arera.it

Prot. n. ~~3472~~/19 del 19 aprile 2019

Osservazioni al documento di consultazione 100/2019/R/eel

Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione.

Aggiornamento per il triennio 2020-2022 delle disposizioni in materia di messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G

OSSERVAZIONI GENERALI

Nell'esprimere un generale apprezzamento per la consultazione avviata dall'Autorità relativamente all'aggiornamento, per il periodo 2020-2022, delle modalità di riconoscimento di costi relativi ai sistemi di smart metering di seconda generazione (2G), Acea, in rappresentanza di areti SpA, impresa distributrice del Gruppo, riporta di seguito le proprie osservazioni.

PREMESSA

Il processo di sostituzione dei contatori attualmente installati presso le utenze allacciate alla rete Acea con gli apparati di nuova generazione costituisce un passo necessario per la scrivente, in considerazione degli ampi benefici derivanti dalla disponibilità dei nuovi sistemi per gli utenti finali.

Il piano massivo di sostituzione dei contatori elettromeccanici con i primi contatori digitali è stato avviato dalla scrivente nel 2005 e si è sostanzialmente completato nel 2010, permanendo negli anni successivi un battente di misuratori non sostituiti a causa della difficoltà di accedere in locali di esclusiva pertinenza dei clienti.

In considerazione del fatto che il ciclo di vita tecnico-economica dei propri contatori 1G raggiungerà i 15 anni oltre il 2020, Acea ritiene indispensabile l'introduzione, da parte del Regolatore, di misure che possano incentivare i distributori diversi dall'operatore principale ad avviare i propri piani massivi di messa in servizio dei contatori 2G, anche secondo logiche temporali anticipate rispetto alla scadenza fisiologica degli apparati in campo.

Alla luce di quanto appena affermato, la tematica in consultazione è di estremo interesse per Acea che, in linea generale, condivide l'intero approccio regolatorio delineato e riconosce nelle modifiche prospettate alle attuali disposizioni 2G (di cui all'Allegato A alla deliberazione 646/2016) un efficace strumento di indirizzo degli investimenti degli operatori di rete diversi dall'operatore principale. Ci si riferisce, in particolare, all'intenzione dell'Autorità di ridurre il *lag* temporale derivante dalle differenti tempistiche con le quali i DSO diversi dall'operatore principale potrebbero avviare i propri programmi di sostituzione dei contatori.

Le modifiche regolatorie prospettate, infatti, riducono sensibilmente l'esposizione del Paese al rischio delle c.d. "due velocità", derivante dalla condizione per cui la porzione di clienti nazionali servita dall'operatore principale godrebbe dei benefici del sistema avanzato di misura molti anni prima rispetto alla porzione di clienti servita dagli altri DSO nazionali. Tale situazione, tra l'altro, risulta ancor più insostenibile se si pensa che gli utenti esclusi dai benefici in questione - e conseguentemente dalle offerte commerciali dei venditori finalizzate a sfruttarne appieno le caratteristiche - sarebbero propri i cittadini dei principali centri urbani, compresa la capitale d'Italia.

Pertanto, stante la volontà condivisa di non avviare processi a due velocità, Acea reputa essenziale che l'Autorità tenga conto delle principali peculiarità di ciascun operatore, come di seguito meglio argomentato.

CONSIDERAZIONI SULLE TEMPISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI SMART METERING 2G.

- S1. Osservazioni sull'opportunità di estendere anche ai misuratori di energia elettrica in bassa tensione "post-MID" la facoltà di deroga in tema di scadenza della verifica periodica che è attualmente prevista dal decreto ministeriale 93 del 2017.**
- S2. Si concorda con l'orientamento di fissare che l'avvio della fase massiva debba avvenire al più tardi dal 2022 per le imprese con più di 100.000 clienti? Se no, perché?**
- S3. Si concorda con l'orientamento di prevedere il 31 dicembre 2026 come data ultima per la messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G delle imprese con meno di 100.000 clienti, ferma restando la facoltà per le imprese di anticipare rispetto a tale disposizione? Se no, perché?**

R1. Si concorda con quanto argomentato in materia di verifica periodica dei contatori in bassa tensione e, in particolare, con la facoltà - attualmente concessa all'Autorità soltanto con riferimento ai contatori commercializzati e messi in servizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22/2007 (c.d. contatori *pre-MID*) - di autorizzare la deroga dei termini della prima verifica periodica, fissata dalla normativa metrologica ogni 15 anni.

Considerato infatti che Acea non ha ancora avviato il proprio PMS2 e ha installato quantità significative dei contatori 1G principalmente dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, si concorda con la volontà di segnalare al MiSE la necessità di estendere anche ai contatori post-MID la facoltà dell'Autorità di accordare ai DSO deroghe agli obblighi di verifica periodica.

Si concorda, inoltre, con l'orientamento espresso al paragrafo 2.12, e cioè *"qualora [...] non fosse estesa la suddetta facoltà di deroga, l'Autorità dovrà tenere conto dei problemi operativi in sede di approvazione di PMS2, con conseguente aggravio di costi che dovrebbe essere socializzato tra i clienti finali"*.

R2. Con riferimento agli obblighi di avvio e termine del PMS2 prospettati per le imprese diverse dall'operatore principale e con più di 100.000 clienti, si condivide il principio generale per cui i piani di installazione dei contatori 2G debbano prevedere una durata della fase massiva pari a 5 anni.

In generale, invece, non si concorda con l'introduzione di un obbligo temporale di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G, nella misura in cui tale obbligo potrebbe preconstituire un minor riconoscimento dell'investimento per il distributore.

R3. Nessuna osservazione.

CONSIDERAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI "PERCORSO ABBREVIATO" PER L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI MESSA IN SERVIZIO DEI SISTEMI DI SMART METERING 2G.

- S4.** Si concorda con l'orientamento di prevedere una soglia unica e semplificata di ammissione al percorso abbreviato per tutte le imprese distributrici con un numero di clienti compreso tra 100.000 e 2.000.000? Se no, perché?
- S5.** Osservazioni sul range di valori indicato per la condizione di spesa massima di capitale ai fini dell'accesso al "fast-track".
- S6.** Osservazioni sulla proposta di trattamento ad hoc per imprese che servono aree con alta incidenza di territorio montano con utenza diffusa in contesti rurali.

R4. Si esprime una generale condivisione sulla revisione della formula di determinazione della spesa massima di capitale per l'accesso al percorso abbreviato - inizialmente definita dall'Autorità sulla base della spesa di approvvigionamento 1G sostenuta nell'anno 2015 - nonché sull'ulteriore semplificazione proposta e relativa all'introduzione di un *range* forfetario di valori per l'ammissione al fast-track, con qualche precisazione riportata al punto successivo.

R5. e R.6 In generale, si concorda con la semplificazione per l'ammissione al fast track proposta nel documento e, quindi, con l'introduzione del range di valori espressi in euro/misuratore, fermo restando che, sulla base delle simulazioni di calcolo effettuate dalla scrivente, il limite di prezzo per l'accesso al percorso abbreviato risulta leggermente più elevato. In tal senso, si ritiene necessario che l'Autorità - nel porsi l'obiettivo di garantire il necessario equilibrio economico-finanziario alle imprese - ampli il range forfetario di valori proposto.

CONSIDERAZIONI SULLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI "PIANO CONVENZIONALE" AI FINI DEI PIANI DI MESSA IN SERVIZIO DEI SISTEMI DI SMART METERING 2G.

- S7. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di ridurre il gap temporale tra l'installazione di sistemi di smart metering 2G tra le rimanenti imprese distributrici ed e-distribuzione? Se no, perché?**
- S8. Si concorda con l'orientamento di introdurre una nuova modalità di calcolo del PCO2 per le nove imprese distributrici che devono ancora avviare il PMS2? Se no, perché?**
- S9. Si ritiene preferibile modulare l'effetto di anticipo in relazione alla spesa prevista, in modo da premiare le imprese più efficienti?**

R7. Come già argomentato, si concorda sull'orientamento dell'Autorità di ridurre il gap temporale di installazione di sistemi di smart metering 2G tra le rimanenti imprese distributrici ed e-distribuzione.

R8. Si concorda con l'orientamento di prevedere una distribuzione del piano convenzionale di messa in servizio 2G (PCO2) maggiormente favorevole rispetto al c.d. profilo contabile, che permetta alle imprese di ridurre al minimo il lag temporale intercorrente tra spesa sostenuta e spesa riconosciuta.

Di seguito, si riporta una proposta di modifica del PCO2 alternativa all'esempio riportato al Box 2 che prevede la seguente riformulazione delle percentuali del PCO2:

- a) anno 1: 0,95 volte la somma dei valori contabili (percentuali) relativi agli anni 1, 2 e 3 del profilo contabile 1G;
- b) anno 2: 0,95 volte la somma dei valori contabili relativi agli anni 4, 5, 6 del profilo contabile 1G;
- c) anno 3: 0,95 volte la somma dei valori contabili relativi agli anni 7, 8, 9 del profilo contabile 1G;
- d) anno 4: 0,95 volte la somma dei valori contabili relativi agli anni 10, 11 del profilo contabile 1G;
- e) anno 5: 0,95 volte il valore contabile relativo all'anno 12 del profilo contabile 1G;
- f) anno 6: 0,95 volte il valore contabile dell'anno 13 del profilo contabile 1G;
- g) anno 7: 0,95 volte il valore contabile dell'anno 14 del profilo contabile 1G;
- h) anno 8: 0,95 volte il valore contabile dell'anno 15 del profilo contabile 1G;
- i) anni 9,...,15 poste convenzionalmente pari allo 0,7% in ragione delle nuove utenze e delle prime messe in servizio collegate ad aspetti di "gestione utenza".

R9. In generale, si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativamente alla premialità per le imprese maggiormente efficienti laddove il concetto di efficienza venga legato alla capacità del DSO di fronteggiare situazioni di contesto complesse anche derivanti da condizioni operative di partenza differenti.

In tal senso, sarebbe importante che il Regolatore condividesse i criteri di valutazione che intende utilizzare come base della premialità in questione.

CONSIDERAZIONI SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE A DECURTAZIONI TARIFFARIE PER MANCATO AVANZAMENTO DEL PMS2.

S10. Si concorda con l'orientamento di introdurre decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dei livelli attesi di performance del sistema di smart metering 2G? Se no, perché?

S11. Osservazioni sulle quantificazioni indicate e sulle modalità applicative delle decurtazioni tariffarie.

S12. Si concorda con l'orientamento di aggiornare le decurtazioni tariffarie per mancato rispetto dell'avanzamento del PMS2? Se no, perché?

R10. e R11. Per quanto riguarda gli orientamenti espressi con riferimento al mancato rispetto dei livelli attesi di performance di cui all'Allegato B alla delibera 87/2016, non si condivide l'ipotesi di introdurre dei meccanismi penalizzanti in una fase in cui le imprese che si apprestano ad avviare i propri piani di sostituzione massiva, non hanno maturato alcuna esperienza concreta in merito all'effettivo comportamento di tali sistemi di misura avanzati, una volta installati nel proprio contesto operativo. Per gli operatori della distribuzione diversi da quello principale, si ritiene più opportuno procedere inizialmente con una fase di monitoraggio delle performance reali, intervenendo soltanto in seguito con eventuali meccanismi penalizzanti.

Inoltre, più in generale, non si concorda con l'introduzione di meccanismi incentivanti che contemplino l'esclusiva introduzione di penalità.

R12. Si concorda con la proposta di misurare il mancato avanzamento del PMS2 con riferimento al totale di misuratori 2G di prima messa in servizio anziché al complesso dei misuratori 2G effettivamente installati.

ULTERIORI ASPETTI MERITEVOLI DI AGGIORNAMENTO O DI SEMPLIFICAZIONE.

S13. Si hanno osservazioni sugli orientamenti presentati in questo capitolo?

Con riferimento al posticipo della scadenza di presentazione della RARI, Acea ritiene parallelamente necessaria la riduzione delle tempistiche di approvazione della richiesta in questione in modo da garantire alle imprese di avviare i progetti sperimentali previsti, nonché i piani di installazione massiva, nelle tempistiche previste dalla regolazione. Non si hanno ulteriori considerazioni.